Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 49/16
Lussemburgo, 10 maggio 2016

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa T-47/15
Germania / Commissione

Il Tribunale conferma che la legge tedesca sulle energie rinnovabili del 2012 (EEG 2012) comportava aiuti di Stato

Lo stesso respinge il ricorso proposto dalla Germania contro la decisione della Commissione con la quale quest'ultima ha qualificato come aiuti di Stato (i) il sostegno alle imprese produttrici di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili (aiuto che la stessa Commissione ha comunque approvato) e (ii) la riduzione della sovrattassa EEG per talune imprese a forte consumo di energia elettrica (aiuto che essa ha in gran parte approvato)

Nella presente controversia[1], la Germania contesta la conclusione della Commissione secondo cui la legge tedesca sulle energie rinnovabili del 2012 (EEG 2012) comportava aiuti di Stato, anche se la Commissione li aveva, in definitiva, ampiamente approvati[2].

L'EEG 2012 prevedeva[3] un regime di sostegno a favore delle imprese produttrici di elettricità a partire da fonti rinnovabili e da gas da estrazioni minerarie («elettricità EEG»). Tale legge, infatti, garantiva a detti produttori un prezzo superiore al prezzo di mercato. Per finanziare tale misura di sostegno, la stessa legge prevedeva una «sovrattassa EEG» a carico dei fornitori dei clienti finali, che, in concreto, gravava su questi ultimi[4]. Tuttavia, determinate imprese del settore produttivo come quelle a forte consumo di energia elettrica («EEI») potevano beneficiare della fissazione di un massimale per detta sovrattassa (trasferibile) al fine di salvaguardare la loro competitività su scala internazionale. La sovrattassa EEG era versata ai gestori delle reti di trasmissione interregionale ad alta e altissima tensione (GRT) che erano tenuti a commercializzare l'elettricità EEG.

Nella sua decisione del 25 novembre 2014[5], la Commissione ha rilevato che, sebbene il sostegno previsto dall'EEG 2012 a favore delle imprese produttrici di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili costituisse un aiuto di Stato, quest'ultimo era tuttavia compatibile con il diritto dell'Unione. Inoltre, essa ha qualificato come aiuto di Stato anche la riduzione della sovrattassa EEG per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Ritenendo che la maggior parte di tali riduzioni fosse compatibile con il diritto dell'Unione, la Commissione ne ha imposto un recupero solo parziale.

---

[1] In precedenza la Germania aveva già proposto un ricorso avverso la decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in merito all'EEG 2012. Tuttavia, in seguito all'adozione da parte di tale istituzione della decisione di chiusura di tale procedimento (decisione oggetto di impugnazione nella presente controversia, v. nota 2), essa ha rinunciato a tale ricorso (v. ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2015, *Germania/Commissione*, T-134/14). Inoltre, nel 2015 sono stati archiviati altri 50 procedimenti di ricorso intentati da varie imprese contro tale decisione di avvio, vuoi perché le imprese vi hanno rinunciato, vuoi perché tali ricorsi sono divenuti privi di oggetto in seguito all'adozione da parte della Commissione della decisione di chiusura del procedimento. Attualmente sono pendenti dinanzi al Tribunale altri dieci ricorsi, proposti da differenti imprese, avverso detta decisione di chiusura del procedimento. Tali cause sono state sospese in attesa della sentenza emessa dal Tribunale in data odierna.

[2] Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122; v. altresì il comunicato stampa della Commissione IP/14/2122).

[3] Tale legge è stata applicata dal 1° gennaio 2012 al 31 luglio 2014. A partire dal 1° agosto 2014, essa è stata sostituita dall'EEG 2014, approvata dalla Commissione con decisione del 23 luglio 2014 (v. il comunicato stampa della Commissione IP/14/867).

[4] Tale onere rappresentava una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % dell'importo totale della fattura di un consumatore finale medio.

[5] V. nota 2.

Nella sentenza odierna, il Tribunale respinge tutti gli argomenti addotti dalla Germania ai fini dell'annullamento della constatazione della Commissione secondo cui l'EEG 2012 comportava aiuti di Stato. Esso, pertanto, respinge in toto il ricorso.

Secondo il Tribunale, la Commissione ha ritenuto giustamente che la riduzione della sovrattassa EEG per le imprese a forte consumo di energia elettrica conferisse a queste ultime un vantaggio ai sensi del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Tale riduzione, infatti, liberava dette imprese da un onere che di regola avrebbero dovuto sostenere. Le motivazioni sottese a una misura di aiuto non sono sufficienti a sottrarre *ipso facto* una simile misura alla qualificazione come aiuto.

Inoltre, correttamente la Commissione ha rilevato che l'EEG 2012 comportava risorse statali.

Infatti, i meccanismi risultanti dall'EEG 2012 rientrano, in via principale, nel quadro dell'attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita dallo Stato attraverso l'EEG 2012. In primo luogo, i fondi generati dalla sovrattassa EEG e amministrati collettivamente dai GRT rimangono sotto l'influenza dominante dei pubblici poteri; in secondo luogo, gli importi di cui trattasi, generati dalla sovrattassa EEG, sono fondi che comportano una risorsa dello Stato, assimilabili a una tassa; infine, in terzo luogo, le competenze e le funzioni attribuite ai GRT consentono di concludere che questi ultimi non agiscono per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori (equiparabili a un'entità che esegue una concessione statale) di un aiuto concesso mediante fondi statali.

In proposito, il Tribunale sottolinea che l'EEG 2012 differisce sostanzialmente dal meccanismo introdotto dalla legge tedesca precedente, che è stata oggetto della sentenza della Corte di giustizia nella causa PreussenElektra[6] – sentenza nella quale la Corte aveva escluso l'esistenza di un aiuto di Stato. Infatti, i fondi in discussione in detta causa non potevano essere considerati una risorsa statale poiché in nessun momento erano sotto controllo pubblico e non esisteva alcun meccanismo (come quello in esame nel caso di specie), posto in essere e disciplinato dallo Stato, di compensazione dei costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto, con il quale lo Stato garantiva agli operatori privati interessati la copertura integrale dei costi supplementari.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

[6] Sentenza della Corte del 13 marzo 2001, *PreussenElektra* (C-379/98, v. anche il comunicato stampa n. 10/2001: un obbligo di acquisto a prezzi minimi non costituisce un aiuto di Stato per il solo fatto di essere imposto dalla legge).